

STATUTO

Articolo 1 - COSTITUZIONE E STATUTO

E' costituita nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme e dei regolamenti della Federazione Italiana Golf (F.I.G.), una associazione sportiva dilettantistica denominata Associazione Ristoratori Golfisti, in seguito denominata in forma abbreviata Ristogolf.

Articolo 2 - SOCI

L'Associazione Ristoratori Golfisti è un'associazione sportiva dilettantistica che riunisce i ristoratori e gli esercenti del settore food&beverage, tesserati presso la Federazione Italiana Golf o corrispondenti.

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a 100. Potranno essere ammessi come soci solo le persone fisiche che presentano formale domanda al Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere tesserati alla FIG;
- maggiore età;
- irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;
- essere prestatore di attività professionale con carattere di stabilità presso il settore food&beverage;
- potranno inoltre divenire soci "simpatizzanti" coloro che, senza distinzione di sesso, razza, religione, residenza, desiderano condividere le finalità dell'Associazione.

L'acquisizione della qualità di socio o di socio simpatizzante è subordinata all'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che stabilisce le norme di ammissione, ed al versamento della quota di associazione nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea.

Articolo 3 - REQUISITI

Possono ricoprire cariche sociali i Soci in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto la maggiore età;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- non essere stati assoggettati da parte del CONI, della FIG o di altra Federazione Sportiva Nazionale o degli organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad anni 1;
- essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf;
- avere un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;
- non essere legati da rapporti di lavoro, anche autonomo, se coordinato e continuativo, con l'Associazione.

Non possono ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio Direttivo sia gli Associati che ricoprono una analoga carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN o DSA se riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, sia i soci simpatizzanti.

Articolo 4 - SCOPI

Scopo dell'Associazione è la propaganda, la promozione, la pratica e lo sviluppo del golf, all'interno della categoria e all'esterno della stessa. A tal fine Ristogolf organizza periodiche manifestazioni aperte a tutti i suoi associati per la pratica dell'attività golfistica e per la promozione di scambi culturali e professionali.

Articolo 5 - DURATA

La durata di Ristogolf è a tempo indeterminato.

Articolo 6 - SEDE

Ristogolf ha sede legale in Bergamo, via G. Carducci n. 25 ed opera attraverso una propria segreteria che può essere distaccata dalla sede.

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

a) il Presidente;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) la Commissione Sportiva;
- e) la Commissione di disciplina di 1° istanza;
- f) la Commissione di disciplina di 2° istanza.

Le cariche elettive previste dal presente Statuto non sono retribuite e possono essere ricoperte da Soci in regola col versamento della quota associativa.

Oltre ai libri ed alle scritture contabili richieste dalle norme legislative vigenti, l'Associazione deve tenere:

- il registro dei Soci (con relativi dati anagrafici, indirizzi e recapiti telefonici o telematici);
- il registro dei Verbali dell'Assemblea;
- il registro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - PRESIDENTE

Il Presidente è Legale Rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- ha la firma sociale dell'Ente e lo rappresenta in ogni sede, anche in giudizio;
- cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- può aprire e chiudere conti correnti—bancari e postali e rilasciare quietanze liberatorie;
- può esercitare, nei casi di urgenza, le facoltà del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest'ultimo nella prima seduta;
- nomina, previa deliberazione del Comitato Direttivo, procuratori speciali "ad negotia" per il compimento di singoli affari in nome e per conto dell'Associazione.

Stesse facoltà sono attribuite al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 9 - CONSIGLIO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 1 Presidente e 3 Consiglieri, tutti eletti fra gli iscritti. La gestione patrimoniale è controllata da 3 Revisori dei conti eletti fra gli iscritti. Presidente, Consiglieri e Revisori restano in carica per 4 anni. L'assemblea degli iscritti decide gli indirizzi dell'associazione, può apportare modifiche statutarie seguendo le previste modalità ed è sovrana nell'elezione dei propri dirigenti.

Articolo 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea si compone di tutti i soci in regola con la quota associativa, stabilita annualmente dal consiglio direttivo; con esclusione dei soci simpatizzanti. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria ogni anno, nel corso del mese di novembre. Ogni 4 anni l'assemblea avrà funzioni elettive. L'assemblea si può riunire in seduta straordinaria su convocazione del consiglio direttivo o su richiesta scritta al consiglio stesso di almeno un terzo degli iscritti. Nel corso delle assemblee ordinarie o straordinarie di Ristogolf, ogni socio può rappresentare per delega un solo iscritto all'associazione stessa. La convocazione dell'assemblea straordinaria deve avvenire per lettera con un preavviso di almeno 20 giorni sulla data di effettuazione. La convocazione dell'assemblea straordinaria è obbligatoria nel caso si propongano modifiche statutarie. Dette modifiche dovranno essere esplicitate nella convocazione. Per procedere alle modifiche statutarie sarà necessaria l'approvazione di ogni singola voce di variazione con una maggioranza di un terzo più uno degli iscritti. L'assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua vece, dal vice-presidente vicario.

Articolo 11 - ELEZIONI

L'assemblea elegge direttamente fra gli associati il presidente. Quindi procede all'elezione dei consiglieri e dei revisori dei conti. Le elezioni avvengono per scrutinio segreto a maggioranza semplice dei votanti. Ogni iscritto è titolare del diritto di elettorato attivo e passivo. Nella elezione dei consiglieri ogni scheda non potrà contenere più di 2 preferenze.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo eleggerà al suo interno un vice-presidente e il segretario responsabile dei rapporti con gli associati. Eleggere inoltre il responsabile dell'attività sportiva e il tesoriere e, fra tutti i componenti il consiglio, verranno quindi suddivise le altre deleghe operative. Il consiglio decide a maggioranza semplice e in caso di parità prevarrà il voto del presidente o, in sua assenza, del vice-presidente. Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione sportiva formata da tre membri, uno dei quali, con funzione di presidente della Commissione stessa, sarà di diritto il consigliere delegato all'attività sportiva. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, i posti vacanti vengono assegnati ai primi dei non eletti così come risulta dai verbali nell'ultima assemblea elettiva. Qualora i prescelti declinassero l'offerta o mancassero nominativi sufficienti ad integrare il consiglio, il consiglio stesso procede alla cooptazione di nuovi membri scegliendo

tra tutti i soci in regola con la quota annuale. I prescelti dovranno ricevere parere positivo da almeno due terzi dei consiglieri. Le nomine così effettuate andranno ratificate dalla prima assemblea.

Articolo 13 - REVISORI DEI CONTI

Il Collegio di Revisori dei Conti è composto da tre membri.

Al Collegio predetto verranno affidate le verifiche di regolarità contabile e gestionale dei Bilanci e del patrimonio.

Articolo 14 - CARICHE

Tutte le cariche in seno all'Associazione Ristoratori Golfisti sono onorifiche e non comportano alcuna retribuzione.

Articolo 15 - COMMISSIONE SPORTIVA

L'attività sportiva dell'Associazione è organizzata da un'apposita Commissione Sportiva composta da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo, che ne designa fra i suoi componenti il Presidente.

Essa ha durata identica a quella del consiglio direttivo che l'ha nominata.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei membri, questo viene sostituito con un Associato designato dal Consiglio Direttivo. Nel caso il Presidente della Commissione si dimetta, l'intera Commissione decade.

La Commissione Sportiva:

- a) sottopone al Consiglio Direttivo le proposte per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative utili alla propaganda golfistica e per la compilazione del calendario dell'Associazione;
- b) provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell'Associazione;
- c) controlla la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipazione alle gare;
- d) vigila sul regolare e corretto svolgimento dell'attività sportiva con facoltà di richiamo scritto;
- e) ove ravvisi una violazione attinente alle regole del golf, dovunque commessa da associati, che potrebbe dare avvio ad un'azione disciplinare, è tenuta a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 1^ ISTANZA

La Commissione Disciplinare di 1^ Istanza è composta da tre membri effettivi, che designano tra loro un Presidente e da due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo tra gli Associati dell'Associazione, che abbiano compiuto i quarant'anni di età e che non rivestano altre cariche dell'Associazione.

La Commissione Disciplinare di 1^ Istanza ha durata identica a quella del consiglio che l'ha nominata ed i suoi membri possono essere rieletti.

Salva la competenza degli organi di giustizia federale, la Commissione è competente a decidere, giudicando pro bono et aequo, in qualità di organo arbitrale irritale a norma e nei limiti di cui dello Statuto della Federazione Italiana Golf qualunque controversia concernente la vita dell'Associazione, che dovesse insorgere tra Associati o tra Associati e l'Associazione.

E' inoltre competente a decidere tutti i casi di indisciplina e di inosservanza delle norme statutarie o regolamentari e di scorretto comportamento degli Associati.

Può deliberare le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- censura;
- sospensione temporanea da una o più attività dell'Associazione;
- espulsione.

La Commissione Disciplinare di 1^ Istanza ha sede presso la Segreteria dell'Associazione e decide nel rispetto del principio del contraddittorio, dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, ed aver espletato tutte le altre indagini ritenute opportune.

La relativa decisione deve essere redatta per iscritto e depositata presso la Segreteria dell'Associazione entro trenta giorni dall'inizio del procedimento salvo motivate proroghe disposte dall'organo giudicante.

Viene data notizia della stessa mediante esposizione nella/e bacheca/che dell'Associazione dei dati ed elementi strettamente necessari (per estratto), inerenti le decisioni disciplinari dichiarate provvisoriamente esecutive e quelle divenute esecutive in via definitiva in quanto non più impugnabili per avvenuta decorrenza dei termini per l'appello. Copia della decisione deve essere notificata sia agli interessati che al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro il provvedimento adottato, sia gli interessati che il Consiglio Direttivo possono presentare entro trenta giorni dalla sua notificazione, ricorso alla Commissione Disciplinare di 2^ Istanza. In pendenza del ricorso, gli effetti del provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare di 1^ Istanza, rimangono sospesi, se la Commissione Disciplinare di 1^ Istanza stessa non li ha dichiarati provvisoriamente esecutivi.

Articolo 17 - COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 2^ ISTANZA

La Commissione Disciplinare di 2^a Istanza è costituita da tre membri effettivi che designano tra di loro un Presidente e da due supplenti, tutti nominati dal Consiglio Direttivo tra gli Associati dell'Associazione che abbiano compiuto quarant'anni di età e che non rivestano altre cariche dell'Associazione.

La Commissione Disciplinare di 2^a Istanza ha durata identica a quella del consiglio che l'ha nominata ed è competente a decidere in via definitiva, applicando le medesime norme processuali previste nel precedente articolo, su tutte le impugnazioni avverso le decisioni della Commissione Disciplinare di 1^a Istanza.

Per la modalità di esposizione in bacheca delle decisioni definitive si rinvia – per quanto applicabile – al precedente articolo 16.

Articolo 18 - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA

Nei procedimenti previsti dai precedenti art. 16 e 17, gli interessati possono farsi rappresentare ed assistere da una sola persona di fiducia, purché Associato, munita di delega scritta e, che non rivesta cariche dell'Associazione. Gli Associati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali e si impegnano, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile, purché originate dalla loro attività sportiva e non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia federale e nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.

Articolo 19 - ALTERNATIVITA' DEI PROCEDIMENTI

Nei procedimenti a carico degli Associati, l'intervento della Commissione Disciplinare di 1^a Istanza rimane precluso quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia della Federazione Italiana Golf a termini previsti dallo Statuto della Federazione Italiana Golf, ovvero, per i casi espressamente previsti, esista formale richiesta di intervento dell'organo di giustizia federale da parte dell'Associato inquisito al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione Disciplinare di 1^a Istanza.

Articolo 20 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione Ristoratori Golfisti è deliberato dall'assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria. Essa provvede alla nomina di uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Per ogni causa di scioglimento dell'Associazione Ristoratori Golfisti tutti i beni della stessa, dopo che siano ripianate eventuali passività, sono devoluti ad associazioni umanitarie o ad altre associazioni analoghe di pubblica utilità previste dall'organo di controllo ai sensi di legge. E' esclusa in ogni caso l'assegnazione dei beni ai soci.

Articolo 21 - ALTRE NORME

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni della Legge ordinaria, della F.I.G. e del C.O.N.I. I provvedimenti eventualmente adottati dagli Organi della F.I.G. hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci tesserati.